SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 maggio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 agosto 1987, n. 643.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Martina Franca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1986-87 è istituita in Martina Franca una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito dalla scuola professionale per attività ed impieghi commerciali con sezioni per:

	Sezioni numero
addetto alla segreteria d'azienda (triennale)	3
addetto alla contabilità d'azienda (triennale)	3
	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
analista contabile	2

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica generale; geografia generale ed economica; lingue straniere; tecnica amministrativa aziendale; tecnica commerciale; computisteria; stenografia; merceologia; legislazione sociale e tributaria; tecnica amministrativa aziendale; ragioneria; tecnica d'ufficio; calcolo a macchina; dattilografia e tecnica della duplicazione; contabilità a macchina; matematica applicata; lingua e lettere italiane e storia; economia politica e scienze delle finanze; diritto e

legislazione sociale; matematica; organizzazione aziendale; analisi delle contabilità speciali; analisi della contabilità generale; controllo budgetario; informatica e statistica aziendale; macchine contabili ed esercitazioni; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.269.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Martina Franca ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 265

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO DI MARTINA FRANCA

Tre sezioni di addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
Tre sezioni di addetto alla contabilità d'azienda;
Due corsi post-qualifica - analista contabile,
per complessive ventidue classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	26
3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici	8
4) Coordinatore amministativo	1
5) Collaboratori amministrativi	5
6) Collaboratori tecnici	—
7) Ausiliari	9
Personale incaricato	

8) Incarichi d'insegnamento per complessive settanta ore settimanali;
9) Incarichi insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive diciassette ore settimanali.

---

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N. B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0235

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. 644.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Gesualdo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 3 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1986-87 è istituita in Gesualdo una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito dalla scuola professionale per attività ed impieghi commerciali con sezioni per:

	Sezioni numero
addetto alla segreteria d'azienda (triennale)	1
addetto alla contabilità d'azienda (triennale)	1

Corso post-qualifica:	Corso numero
segretario amministrazione	1

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica generale; geografia generale ed economica; lingue straniere; tecnica amministrativa aziendale; tecnica commerciale; computisteria; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; merceologia; legislazione sociale e tributaria; ragioneria; tecnica d'ufficio; contabilità a macchina; matematica applicata; lingua e lettere italiane e storia; economia politica, scienza delle finanze e statistica; diritto, legislazione sociale, contabilità pubblica; matematica; elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro d'ufficio, tecnica e pratica amministrativa; elementi di informatica; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissata in L. 525.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Gesualdo ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 266

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO DI GESUALDO

Una sezione di addetto alla segreteria d'azienda (triennale),
Una sezione di addetto alla contabilità d'azienda (triennale);
Un corso post-qualifica - segretario amministrazione,
per complessive otto classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	10
3) Docenti diplomati e insegnani tecnico-pratici	2
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	3
6) Collaboratori tecnici	—
7) Ausiliari	4

Personale incaricato

8) Incarichi d'insegnamento per complessive ventuno ore settimanali.
9) Incarichi insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive quindici ore settimanali.

---

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 43, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione, è modificato nel senso che è aggiunta la scuola di specializzazione in nefrologia.

Art. 2.

Gli articoli da 103 a 108 relativi alla scuola di specializzazione in cardiogia sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 103. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiologia presso l'Università degli studi di Brescia.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della cardiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 104. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 105. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 106. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 107. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) strutture e metabolismo del cuore e dei vasi;

b) fisiologia del'apparato cardiovascolare;

c) fisiopatologia cardiorespiratoria;

d) medicina interna generale;

e) semeiotica generale cardiovascolare;

f) informatica medica e strumentazione biomedica;

g) metodologie diagnostiche non invasive;

h) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia;

i) patologia e clinica cardiovascolare;

l) farmacologia e terapia cardiovascolare.

Art. 108. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;

biochimica e biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:

fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;

fisiologia dell'apparato cardiovascolare II.

c) Fisiopatologia cardiorespiratoria:

fisiopatologia cardiorespiratoria I;

fisiopatologia cardiorespiratoria II.

d) Medicina interna generale:

fondamenti di semeiotica medica;

rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare.

e) Semeiotica generale cardiovascolare:

semeiotica del ricambio idrosalino;

semeiotica fisica cardiovascolare I;

semeiotica fisica cardiovascolare II.

f) Informatica medica e strumentazione biomedica:

informatica medica e strumentazione biomedica I;

informatica medica e strumentazione biomedica II.

g) Metodologie diagnostiche non invasive:

indagini diagnostiche non invasive I (elettrocardiografia e vettocardiografia, fonocardiografia e poligrafia);

indagini diagnostiche non invasive II (semeiotica funzionale vascolare periferica, ergometria);

indagini diagnostiche non invasive III (elettrocardiografia dinamica, ecocardiografia, radiologia non contrastografica, TAC, risonanza magnetica nucleare (RMN), metodiche radioisotopiche).

h) Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:

indagini diagnostiche invasive I (emodinamica, elettrofisiologica);

indagini diagnostiche invasive II (radiologia contrastografica);

cardiochirurgia.

i) Patologia e clinica cardiovascolare:

anatomia patologica I;

anatomia patologica II;

patologia e clinica cardiovascolare I;

patologia e clinica cardiovascolare II;

patologia e clinica cardiovascolare III.

l) Farmacologia e terapia cardiovascolare:

farmacologia cardiovascolare;

farmacologia e terapia cardiovascolare;

terapie intensive cardiologiche.

Art. 109. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'appprofondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 50):

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare — ore 20

biochimica e biofisica — » 30

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare I — » 50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 100):

fisiopatologia cardiorespiratoria I — » 100

Medicina interna generale (ore 100):

fondamenti di semeiotica medica — » 50

rapporti tra patologia di vari apparati e patologia cardiovascolare — » 50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica del ricambio idrosalino — » 50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica I — » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare II — ore 50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 50):

fisiopatologia cardiorespiratoria II — » 50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare I. . — » 50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica II — » 50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 50):

indagini diagnostiche non invasive I	ore	50

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive I	»	50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 50):

anatomia patologica I	»	20
patologia e clinica cardiovascolare I	»	30

Farmacologia e terapia cardiovascolare ore 50:

farmacologia cardiovascolare	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3º Anno:

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare II	ore	50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive II	»	100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostice invasive II	»	50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

anatomia patologica II	»	20
patologia e clinica cardiovascolare II	»	80

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

farmacologia e terapia cardiovascolare	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4º Anno:

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive III	ore	100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 100):

cardiochirurgia	»	100

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

patologia e clinica cardiovascolare III	»	100

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

terapie intensive cardiologiche	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 110. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei reparti/ambulatori e laboratori della divisione di cardiologia degli spedali civili di Brescia:

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 3. — Dopo l'art. 156 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 157. — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Brescia.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Art. 158. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 159. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 160. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 161. La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologie, statistica e tecniche di informatica;
b) struttura e funzione normale;
c) immunogenetica;
d) struttura e funzione patologica;
e) diagnostica;
f) terapia sostitutiva;
g) nefrologia clinica;
h) nefrologia pediatrica.

Art. 162. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica:
informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica.

Struttura e funzione normale:
anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene;
embriologia.

Immunogenetica:
immunologia;
immunologia dei trapianti;
genetica medica;
consultorio genetico.

Struttura e funzione patologica:
morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
radiologia;
medicina nucleare;
microbiologia clinica.

Terapia sostitutiva:
tecniche sostitutive artificiali;
trapianto renale.

Nefrologia clinica.
nefrologia;
nefrologia sperimentale;
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);
medicina interna;
nefrologia I (nefropatie glomerulari);
nefrologia II (nefropatie vascolari; nefropatie tubulo-interstiziali)
urologia medica;
insufficienza renale cronica;
insufficienza renale acuta;
dietetica di interesse nefrologico;
farmacologia e tossicologia;
nefrologia geriatrica;
emergenze in nefrologia;
affezioni urologiche di interesse nefrologico.

Nefrologia pediatrica:
nefrologia clinica in età pediatrica;
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;
nefropatie congenite ed ereditarie;
nutrizione e accrescimento;
terapia sostitutiva in età pediatrica.

Art. 163. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I° Anno:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):

informatica medica	ore	25
statistica medica e metodologia epidemiologica	»	25

Struttura e funzione normale (ore 80):

embriologia	»	15
anatomia e fisiologia umana	»	30
bilancio idroelettrolitico ed equilibrio acido-base	»	15
funzione endrocrina del rene.	»	20

Immunogenetica (ore 70):

genetica medica	»	40
immunologia	»	30

Nefrologia clinica (ore 200):

nefrologia sperimentale	»	50
nefrologia.	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Struttura e funzione patologica (ore 50):

morfologia e fisiopatologia delle nefropatie	ore	20
patologia del ricambio idrosalino e dell'equilibrio acido-base	»	30

Diagnostica (ore 90):

patologia clinica	»	30
radiologia	»	30
medicina nucleare	»	30

Terapia sostitutiva (ore 100):

tecniche sostitutive artificiali	»	100

Nefrologia clinica (ore 160):

nefrologia I (nefropatie glomerulari)	»	160

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Immunogenetica (ore 40):

immunologia dei trapianti	ore	20
consultorio genetico	»	20

Diagnostica (ore 60):

anatomia e istologia patologica	»	30
microbiologia clinica	»	30

Terapia sostitutiva (ore 120):

tecniche sostitutive artificiali	»	120

Nefrologia clinica (ore 180):

nefrologia II (nefropatie vascolari; nefropatie tubulo-interstiziali)	»	30
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete)	»	30
urologia medica	»	40
insufficienza renale acuta	»	40
insufficienza renale cronica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno :

Terapia sostitutiva (ore 120):

trapianto renale	ore	120

Nefrologia clinica (ore 200):

medicina interna	»	40
dietetica di interesse nefrologico	»	40
farmacologia e tossicologia	»	20
nefrologia geriatrica	»	30
emergenze in nefrologia	»	40
affezioni urologiche di interesse nefrologico	»	30

Nefrologia pediatrica (ore 80):

nefrologia clinica in età pediatrica	ore	20
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica	»	20
nefropatie congenite ed ereditarie	»	10
nutrizione ed accrescimento	»	10
terapia sostitutiva in età pediatrica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 164. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

degenza maschile, degenza femminile, settore dialisi peritoneale, settore dialisi extracorporea e settore trapianto presso la divisione di nefrologia degli spedali civili di Brescia;

Day-Hospital ambulatoriali per la terapia conservativa dell'insufficienza renale cronica, lo screening della ipertensione in gravidanza, lo screening della calcolosi renale ed il controllo clinico dei pazienti in dialisi extracorporea domiciliare presso gli ambulatori esterni degli spedali civili di Brescia;

Day-Hospital ambulatoriali per la selezione pretrapianto ed il follow-up post-trapianto e per il controllo clinico dei pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua (CAPD) presso la divisione di nefrologia degli spedali civili di Brescia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo la delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della facoltà ripartità annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1989
Registro n. 21, Istruzione, foglio n. 307

89A2178

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 aprile 1989.

Adeguamento in aumento degli importi stabiliti nelle tabelle allegate al decreto ministeriale 21 luglio 1983 riguardante gli indici e i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito relativi agli elementi indicativi di capacità contributiva, in relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto centrale di statistica per il periodo 1983-1987.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1983, con il quale, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e del quarto comma introdotto nell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, con la legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, sono stati stabiliti indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito relativamente agli elementi indicati dall'art. 2, secondo comma, del citato decreto n. 600, da utilizzare per gli accertamenti sintetici per il periodo d'imposta 1983;

Considerato che, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del richiamato decreto ministeriale 21 luglio 1983, gli importi stabiliti nelle tabelle allegate allo stesso decreto devono essere adeguati, con successivi decreti ministeriali, ogni due anni in misura pari alla variazione, rispetto alla media dell'anno 1983, dell'indice dei prezzi al consumo per la intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

Vista la nota n. 13863 del 18 luglio 1988, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi, per il periodo 1983-1987, negli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività è stata del 34,2 per cento in aumento;

Atteso che i valori indici delle residenze secondarie, rispetto agli altri elementi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stati determinati secondo le regole proprie dei redditi dei fabbricati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e che, quindi, si deve procedere alla rideterminazione in aumento dei valori indici relativi alle residenze secondarie tenendo conto dei coefficienti stabiliti annualmente con decreti del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Gli indici presuntivi di reddito o di maggior reddito relativi agli elementi di cui all'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati, per i periodi di imposta 1987 e 1988, in base agli importi indicati nelle tabelle *A* e *B*.

Art. 2.

Relativamente alla disponibilità delle residenze secondarie, per la determinazione, distintamente per ciascuno dei periodi di imposta 1987 e 1988, della rendita catastale, aumentata di un terzo, da valere ai fini della quantificazione dell'indice di reddito o di maggior reddito, si applicano i coefficienti di rivalutazione stabiliti per ciascuno dei detti anni con decreti ministeriali, rispettivamente del 10 dicembre 1986 e dell'11 novembre 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1989

Il Ministro: COLOMBO

TABELLA *A*

COEFFICIENTE 3

1. *Imbarcazioni da diporto:*

   1.1. di stazza lorda fino a 50 t con propulsione a vela:

fino a 9 metri	L. 805.200	a metro
oltre 9 e fino a 12 metri	» 939.400	»

   1.2. stazza lorda fino a 50 t con propulsione a motore:

fino a 10 cavalli fiscali	L. 161.040	a cavallo
oltre 10 fino a 40 cavalli fiscali	» 174.460	»

2. *Cavalli da corsa o da equitazione mantenuti in proprio:*

2.1. cavalli da corsa	L. 7.045.500
2.2. cavalli da equitazione	» 4.697.000

3. *Autoveicoli per il trasporto di persone* (1) (2) (3):

   3.1. con alimentazione e benzina:

fino a 1000 cc (fino a 12 cavalli fiscali)	L. 4.026.000
da 1001 a 1500 cc (da 13 a 16 cavalli fiscali)	» 5.368.000
da 1501 a 2000 cc (da 17 a 20 cavalli fiscali)	» 6.710.000

   3.2. con alimentazione a gasolio:

fino a 1500 cc (fino a 16 cavalli fiscali)	L. 5.368.000
da 1501 a 2500 cc (da 17 a 23 cavalli fiscali)	» 6.710.000

---

(1) Gli importi indicati sono ridotti del 10% all'anno, fino ad un massimo del 50%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di immatricolazione.

(2) Per gli autoveicoli alimentati a gas gli importi sono ridotti del 20%.

(3) Per i soggetti che abbiano la disponibilità di un solo autoveicolo fino a 1000 cc, se alimentato a benzina, e fino a 1500 cc, se alimentato a gasolio, gli importi sono ridotti del 50%

4. *Residenze secondarie*, il numero delle quali sia inferiore a tre, ubicate in:

4.1. centri edificati di comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti (4):

4.2. centri edificati di comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti;

4.3. zone a destinazione agricola sancita da strumenti urbanistici adottati o approvati, esterne ai centri edificati di cui ai precedenti numeri 4.1. e 4.2;

4.4. complessi edilizi unitari esterni ai centri edificati, realizzati in base a convenzioni di lottizzazioni e classificati o classificabili nelle categorie A1, A2 e A7; villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere (5):

4.5. edifici o complessi di edifici esterni ai centri edificati, non compresi nei precedenti numeri 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.;

4.6. edifici classificati o classificabili nelle categorie A8 e A9 ovunque situati;

4.7. qualsiasi zona, se godute in locazione per l'intero anno o per l'intera stagione.

Gli importi relativi alle diverse ubicazioni si ricavano dalla rendita catastale, aumentata di un terzo, maggiorata delle seguenti percentuali:

	Nei comuni di stazioni di cura s.e.t. o ricadenti nei territori di a.p.t. (6)	Negli altri comuni
residenze di cui al n. 4.1	200%	100%
residenze di cui al n. 4.2	150%	100%
residenze di cui al n. 4.3	100%	50%
residenze di cui al n. 4.4	400%	200%
residenze di cui al n. 4.5	250%	100%
residenze di cui al n. 4.6	500%	300%
residenze di cui al n. 4.7	100%	—

Gli importi suindicati sono applicabili ai titolari di diritti reali sugli immobili, anche se frazionari o di godimento, nonché alle persone fisiche che abbiano il godimento di fatto di immobili o unità immobiliari che costituiscono l'unico cespite di società di persone o di capitali a ristretta base azionaria ovvero di società estere o a prevalente partecipazione estera.

Non si considera a disposizione l'alloggio che sia stato dato in locazione per almeno sei mesi all'anno ed il cui reddito effettivo sia evidenziato nella dichiarazione annuale.

5. *Collaboratori familiari*, nei limiti di un importo complessivo di spesa di L. 18.117.000:

5.1. collaboratori a tempo pieno conviventi L. 12.078.000;

5.2. collaboratori a tempo parziale o non conviventi L. 6.039 per ora lavorata.

Ai fini del presente decreto non si considera collaboratore familiare la persona addetta esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

(4) Art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
(5) Aventi le caratteristiche di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge 17 maggio 1983, n. 217.
(6) Aziende di promozione turistica di cui all'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

TABELLA *B*

COEFFICIENTE 4

1. *Aeromobili da turismo:*

1.1. Aerei:

fino a 200 HP	L. 174.460	per ora di volo
da 201 a 400 HP	» 536.800	»
oltre 400 HP	» 3.355.000	»

1.2. Elicotteri:

fino a 190 HP	L. 295.240	per ora di volo
da 191 a 870 HP	» 1.046.760	»
oltre 870 HP	» 2.415.600	»

2. *Imbarcazioni da diporto:*

2.1. di stazza lorda fino a 50 t con propulsione a vela:

oltre 12 metri e fino a 16 metri	L. 1.342.000	a metro
oltre 16 metri	» 1.610.400	»

2.2. di stazza lorda fino a 50 t con propulsione a motore:

oltre 40 cavalli fiscali e fino a 80 cavalli fiscali	L. 201.300	a cavallo
oltre 80 cavalli fiscali e fino a 100 cavalli fiscali	» 241.560	»
oltre 100 cavalli fiscali	» 268.400	»

2.3. di stazza lorda superiore a 50 t L. 536.800 a tonn.

3. *Cavalli da corsa o da equitazione mantenuti in pensione:*

3.1. cavalli da corsa L. 17.110.500
3.2. cavalli da equitazione » 11.407.000

4. *Autoveicoli per il trasporto di persone* (1):

4.1. con alimentazione a benzina oltre 2000 cc (oltre 20 cavalli fiscali). L. 10.065.000
4.2. con alimentazione a gasolio oltre 2500 cc (oltre 23 cavalli fiscali). » 10.736.000

5. *Residenze secondarie*, il numero delle quali sia pari o superiore a tre.

Gli importi sono determinati in base alle stesse modalità di cui alla tabella *A*, n. 4.

6. *Collaboratori familiari*, oltre i limiti di un importo complessivo di spesa di L. 18.117.000.

Gli importi sono determinati in base alle stesse modalità di cui alla tabella *A*, punto 5.

7. *Riserve di caccia:*

7.1. in pianura o in collina	L. 67.100	per ettaro
7.2. in montagna	» 33.550	»

(1) Gli importi indicati sono ridotti del 10% all'anno, fino ad un massimo del 50%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di immatricolazione.

89A2213

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 maggio 1989.

Approvazione dei prospetti *A* e *C* da allegare al bilancio da parte delle imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in particolare l'art. 6, primo comma, del citato decreto-legge che prevede, fra l'altro, l'obbligo per le imprese che gestiscono la predetta assicurazione di redigere annualmente e presentare al Ministero con il bilancio un rendiconto per la gestione di detto ramo, secondo un modello da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita, ed in particolare l'art. 86, concernente, fra l'altro, modificazioni ed integrazioni al summenzionato decreto-legge n. 857/76 convertito nella legge n. 39/77;

Visto il decreto ministeriale in data 26 gennaio 1978, concernente l'approvazione dei modelli contenenti il rendiconto per la gestione delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1988, con il quale sono state rideterminate le quote massime e minime di investimento della riserva premi e della riserva sinistri in specifiche attività relative alle imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Ritenuto pertanto che occorre procedere all'approvazione di nuovi modelli A e C di cui al citato decreto ministeriale 26 gennaio 1978;

Decreta:

Le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute ad allegare al bilancio appositi prospetti secondo gli annessi modelli:

A - prospetto delle voci patrimoniali relative al potafoglio italiano delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

C - prospetto analitico delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche relative al potafoglio italiano delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

Modello A

Società ....

....

Capitale sociale sottoscritto L. .... versato L. ....

Sede in ....

Tribunale ....

**PROSPETTO DELLE VOCI PATRIMONIALI RELATIVE AL PORTAFOGLIO ITALIANO
DELLE ASSICURAZIONI DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI**

(Decreto-legge 23-12-1976, n. 857, convertito nella legge 26-2-1977, n. 39)
e successive modificazioni

Esercizio ....

PROSPETTO DELLE VOCI PATRIMONIALI RELATIVE AL PORTAFOGLIO

DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI

Lavoro diretto

RISERVE TECNICHE DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO	Consistenza alla chiusura dell'esercizio	Consistenza alla chiusura dell'esercizio
Riserva premi	1	2
Riserva sinistri dell'esercizio:		
per risarcimenti e spese dirette	3	4
per spese di liquidazione dei sinistri	5	6
Riserve sinistri di esercizi precedenti:		
per risarcimenti e spese dirette	7	8
per spese di liquidazione dei sinistri	9	10
TOTALE	11	12
dedotte:		
Riserva premi immessa nel conto consortile	13	14
Riserva sinistri immessa nel conto consortile	15	16
TOTALE RISERVE TECNICHE	17	18

DISPONIBILITA' DI CUI ALL'ART. 7 della L. 26/2/1977 n. 39 e successive modificazioni, e al D.M. 15/7/1988	Consistenza alla chiusura dell'esercizio		Consistenza alla chiusura dell'esercizio	
	Valori	%	Valori	%
1) Depositi in numerario presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio postali e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni.	19	20	21	22
2) Titoli di Stato compresi i buoni ordinari e poliennali ed i certificati di credito del Tesoro, buoni postali di risparmio, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.	23	24	25	26
3) Obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali.	27	28	29	30
4) Titoli emessi dagli istituti autorizzati ai sensi dell'art. 41 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.	31	32	33	34
5) Titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare ivi inclusa la edilizia convenzionata	35	36	37	38
6) Mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel territorio della Repubblica, per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.	39	40	41	42
da riportare				

ITALIANO DELLE ASSICURAZIONI DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI

Esercizio

Modello A

DISPONIBILITA' DI CUI ALL'ART. 7 della L. 26/2/1977 n. 39 e successive modificazioni, e al D.M. 15/7/1988	Consistenza alla chiusura dell'esercizio		Consistenza alla chiusura dell'esercizio	
	Valori	%	Valori	%
riporto				
7) Mutui debitamente garantiti a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici.	43	44	45	16
8) Quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e del Consorzio di credito per le opere pubbliche, titoli azionari di società controllate dall'ISVEIMER, dall'IRFIS, dal CIS, dall'IRI, dall'ENEL, dall'ENI, dall'EFIM, dall'IMI, dal C.C.OO.PP., dal Mediocredito centrale, nonché di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in azioni o quote di una stessa società non può comunque superare il 5% dell'ammontare delle riserve tecniche, né il 10% del capitale della società emittente.	47	48	49	50
9) Obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP., del Mediocredito centrale, di società da questi controllate, nonché di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136. Il valore dell'investimento in titoli emessi da una stessa società non può comunque superare il 5% dell'ammontare delle riserve tecniche.	51	52	53	54
9a) Obbligazioni convertibili	55	56	57	58
10) Beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per le quote libere da ipoteche.	59	60	61	62
11) Azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti.	63	64	65	66
da riportare				

PROSPETTO DELLE VOCI PATRIMONIALI RELATIVE AL PORTAFOGLIO

DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI

Lavoro diretto

DISPONIBILITA' DI CUI ALL'ART. 7 della L. 26/2/1977 n. 39 e successive modificazioni, e al D.M. 15/7/1988	Consistenza alla chiusura dell'esercizio		Consistenza alla chiusura dell'esercizio	
	Valori	%	Valori	%
riporto . . .				
12) Azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti.	63	64	65	66
Totale Disponibilità ammesse a copertura delle riserve tecniche	67	68	69	70
Attività - 2° c. art. 7 L. n. 39 del 1977 e successive modificazioni	71			
a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare, debitamente documentati, con esclusione dei crediti verso riassicuratori extraeuropei, salve approvazione dell'ISVAP;	71'	72	73	74
b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un trentesimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi	75	76	77	78
b1) nonche crediti per premi in corso di riscossione nel limite del 4 per cento dei premi emessi.	79	80	81	82
Totale Attività ammesse a copertura delle riserve tecniche	83	84	85	86
TOTALE GENERALE	87	88 100%	89	90 100%
Investimenti in immobili ad uso abitativo:				
Immobili ad uso abitativo compresi nel punto 10	91		92	
Attività di cui al punto 11	93		94	
TOTALE	95	96	97	99

ITALIANO DELLE ASSICURAZIONI DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI

Esercizio ....

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della Società (*)

______________________ (**)

______________________ (**)

______________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

Spazio riservato alla dichiarazione della Cancelleria del Tribunale circa il deposito e la trascrizione del presente prospetto.

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Modello C

Società ....

....

Capitale sociale sottoscritto L. .... versato L. ....

Sede in ....

Tribunale ....

PROSPETTO ANALITICO DELLE ATTIVITA' DESTINATE A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE RELATIVE AL PORTAFOGLIO ITALIANO DELLE ASSICURAZIONI DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI

(Decreto-legge 23-12-1976, n. 857, convertito nella legge 26-2-1977, n. 39)
e successive modificazioni

Esercizio ....

È data facoltà di allegare al presente modello C distinte, redatte anche su tabulati meccanografici, relative ad una o più voci qualora l'elencazione delle singole partite non possa essere riportata per intero nel modello. Le distinte devono recare in calce le firme dei rappresentanti legali della Società e dei Sindaci nonché la dichiarazione di deposito presso la Cancelleria del Tribunale

PROSPETTO ANALITICO DELLE ATTIVITA' DESTINATE A COPERTURA DELLE ASSICURAZIONI DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE

Lavoro diretto

Disponibilità di cui all'art. 7 della L. 26/2/1977, n. 39 e successive modificazioni, e al D.M. 15/7/1988	Valori di bilancio
1) Depositi in numerario presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio postali e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni	
2) Titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali ed i certificati di credito del Tesoro, buoni postali di risparmio, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.	
3) Obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali.	
4) Titoli emessi dagli istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.	
5) Titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare ivi inclusa la edilizia convenzionata.	
6) Mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel territorio della Repubblica per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.	
7) Mutui debitamente garantiti a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici.	
8) Quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e del Consorzio di credito per le opere pubbliche, titoli azionari di società controllate dall'ISVEIMER, dall'IRFIS, dal CIS, dall'IRI, dall'ENEL, dall'ENI, dall'EFIM, dall'IMI, dal C.C.OO.PP., dal Mediocredito centrale, nonché di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in azioni o quote di una stessa società non può comunque superare il 5 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche, né il 10 per cento del capitale della società emittente.	
da riportare	

DELLE RISERVE TECNICHE RELATIVE AL PORTAFOGLIO ITALIANO
DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI

Esercizio ....

Modello C

Segue: DISPONIBILITA' ECC. ALTRE ATTIVITA'	Valori di bilancio
Riporto	
9) Obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP., del Mediocredito centrale di società da queste controllate, nonché di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bialancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del D.P.R.31 marzo 1975, n. 136. Il valore dell'investimento in titoli emessi da una stessa società non può comunque superare il 5 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche. Obbligazioni convertibili.	
10) Beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per le quote libere da ipoteche.	
11) Azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo scritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili delle società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti.	
12) Azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti.	
TOTALE DISPONIBILITA' AMMESSE A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE	
ATTIVITA' AMMESSE A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 39 DEL 1977 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	
TOTALE GENERALE	

Esercizio ....

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della Società (*)

(**) I Sindaci

(**)

(**)

Spazio riservato alla dichiarazione della Cancelleria del Tribunale circa il deposito e la trascrizione del presente prospetto.

(*) **Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.**

(**) **Indicare la carica rivestita da chi firma**

89A2195

DECRETO 10 maggio 1989.

Approvazione del prospetto di cui all'art. 33, primo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, per le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni diverse da quelle della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio della assicurazioni contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Visto, in particolare, l'art. 86 della legge n. 742/86 modificativo, fra l'altro, dell'art. 33, primo comma, della legge n. 295/78, che prevede l'obbligo per le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni diverse da quelle della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di comunicare la situazione della attività a copertura delle riserve tecniche secondo un prospetto annuale redatto in conformità ad un modello stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1988, con il quale sono state rideterminate le quote massime e minime di investimento delle riserve tecniche relative alle assicurazioni contro i danni diverse da quelle della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Decreta:

Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni diverse da quelle della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono tenute ad allegare al bilancio un prospetto indicante la situazione delle attività a copertura delle riserve tecniche, redatto in conformità dell'annesso modello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

SOCIETA' ....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ATTIVITA' A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DEL PORTAFOGLIO DIRETTO ITALIANO AL LORDO DELLE QUOTE A CARICO DEI RIASSICURATORI.

(art.33, 1° comma, della L. 10/06/1978, n. 295 e successive modificazioni)

ESERCIZIO ....

RISERVE TECNICHE DEL PORTAFOGLIO DIRETTO ITALIANO AL LORDO DELLE QUOTE A CARICO DEI RIASSICURATORI
(importi in lire)

RISERVE TECNICHE	Assicurazioni contro i danni escluse le ass.ni R.C. Auto	
	Consistenza alla chiusura dell'esercizio	Consistenza alla chiusura dell'esercizio
Riserva premi	1	2 ....
Riserva sinistri	3	4 ....
TOTALE RISERVE TECNICHE	5	6 ....
di cui:		
Riserva premi relativa a contratti in val. estera	7	8 ....
Riserva sinistri relativa a contratti in val. estera	9	10 ....

DISPONIBILITA' E ATTIVITA' A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DEL PORTAFOGLIO DIRETTO ITALIANO
AL LORDO DELLE QUOTE A CARICO DEI RIASSICURATORI
(importi in lire)

DISPONIBILITA' ED ATTIVITA' EX ART. 31 LEGGE N° 295/1978 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E D.M. 15/7/1988	Rif. Voce	Importi al netto dei debiti contratti per acquis.le att.			
		Consistenza alla chiusura dell'esercizio		Consistenza alla chiusura dell'esercizio	
		Valori	%	Valori	%
Depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni.	1	11	12	13	14 .....
Titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonchè da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento della edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata.	2	15	16	17	18 .....
Titoli emessi dagli istituti, diversi da quelli indicati al successivo numero 9, autorizzati all' esercizio del credito speciale di cui all'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni.	3	19	20	21	22 .....
da riportare		....	.....	....	.....

DISPONIBILITA' ED ATTIVITA' EX ART. 31 LEGGE N° 295/1978 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E D.M. 15/7/1988	Rif. Voce	Importi al netto dei debiti contratti per acquis.le att.			
		Consistenza alla chiusura dell'esercizio		Consistenza alla chiusura dell'esercizio	
		Valori	%	Valori	%
riporto		....	.....	....	.....
Annualità dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione.	4	23	24	25	26
Obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dalla EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano.	5	27	28	29	30
Beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche.	6	31	32	33	34
Mutui, debitamente garantiti, a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potrà arrivare fino all'80% qualora il mutuo sia concesso a cooperative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato,con modificazioni,dalla legge 2 aprile 1951,n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni.	7	35	36	37	38
Quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche, azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario, di società controllate dall'ISVEIMER, dall'IRFIS, dal CIS, dall'IRI, dall'ENEL, dall'ENI, dall'EFIM, dall'IMI, dal C.C.OO.PP. e dal Mediocredito centrale nonchè di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in azioni o quote di una stessa società non può comunque superare il 7% delle riserve tecniche, nè il 20% del capitale della società emittente.	8	39	40	41	42
da riportare		....	.....	....	.....

DISPONIBILITA' ED ATTIVITA' EX ART. 31 LEGGE N° 295/1978 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E D.M. 15/7/1988	Rif. Voce	Importi al netto dei debiti contratti per acquis.le att. Consistenza alla chiusura dell'esercizio Valori		Consistenza alla chiusura dell'esercizio Valori	
riporto					
Obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale, di società da questi controllate nonchè di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 136. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa società non può comunque superare il 7% dell'ammontare delle ris.tecniche.	9a	43	44	45	46
Obbligazioni convertibili.	9b	47	48	49	50
Azioni o quote di società di capitale delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti.	10	51	52	53	54
Azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta e al netto dei debiti.	11	55	56	57	58
Azioni emesse da società aventi sede legale nella Comunità economica europea e quotate da almeno cinque anni nella borsa valori del Paese della sede legale. Il valore dell'investimento in azioni di una stessa società non può comunque superare il 20% del capitale della società emittente.	12	59	60	61	62
Quote di fondi di investimento obbligazionari puri.	13a	63	64	65	66
Quote di altri fondi di investimento.	13b	67	68	69	70
da riportare					

DISPONIBILITA' ED ATTIVITA' EX ART. 31 LEGGE N° 295/1978 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E O.M. 15/7/1988	Rif. Voce	Importi al netto dei debiti contratti per acquis.le att. Consistenza alla chiusura dell'esercizio		Consistenza alla chiusura dell'esercizio	
		Valori	%	Valori	%
riporto		....	......	....	......
Accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi.	14	71	72	73	74 ......
Provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni.	15	75	76	77	78 ......
Previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidità, della sicurezza e della redditività dell'investimento, disponibilità diverse da quelle indicate ai numeri precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti.	16	79	80	81	82 ......
TOTALE DISPONIBILITA' AMMESSE A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE		83	84	85	86
Crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare.	a	87	88	89	90 ......
Crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi, nonchè crediti per quote di premi in corso di riscossione nel limite del 12 per cento dei premi emessi.	b	91	92	93	94 ......
TOTALE ATTIVITA' AMMESSE A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE		95	96	97	98
TOTALE GENERALE		99	100	101	102 ......
Investimento in immobili ad uso abitativo :					
Immobili ad uso abitativo compresi nel punto 6		103		104	
Attività di cui al punto 10		105		106	
TOTALE		107	108	109	110 ......

DECRETO 10 maggio 1989.

Approvazione del prospetto di cui all'art. 34, secondo comma, della legge 22 ottobre 1986, n. 742, per le imprese e gli enti di cui all'art. 1 della stessa legge.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale della assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Visto, in particolare, l'art. 34 della citata legge n. 742/86, che prevede, fra l'altro, l'obbligo per le imprese che gestiscono la predetta assicurazione, di comunicare la situazione delle attività a copertura delle riserve tecniche secondo un prospetto annuale redatto in conformità ad un modello da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale in data 6 settembre 1988, con il quale sono state stabilite le quote massime delle riserve tecniche che le imprese potranno coprire con singole categorie di attività indicate al comma 1 dell'art. 32 della citata legge n. 742 del 1986;

Decreta:

Le imprese e gli enti di cui all'art.1 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, sono tenuti ad allegare al bilancio un prospetto indicante la situazione delle attività a copertura delle riserve tecniche, redatto in conformità dell'annesso modello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

SOCIETA' ....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ATTIVITA' A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DEL PORTAFOGLIO DIRETTO ITALIANO - AL LORDO DELLE QUOTE A CARICO DEI RIASSICURATORI.

(art. 34, 2° comma della L. 22/10/1986, n.742)

ESERCIZIO

RISERVE TECNICHE DEL PORTAFOGLIO DIRETTO ITALIANO AL LORDO DELLE QUOTE A CARICO DEI RIASSICURATORI
(importi in lire)

RISERVE TECNICHE	Assicurazioni sulla vita e per le operazioni di capitalizzazione		
	Alla chiusura dell'es. 19 (1)	Alla chiusura dell'es. 19 (2)	Incremento es. 19 su es. 19 (3)
Totale riserve tecniche di cui all'art. 32 l. 22/10/1986 n. 742	1	2	3 ....
Quote cedute all'INA	4	5	6 ....
TOTALE RISERVE NETTE (a)	7	8	9 ....
Riserve tecniche costituite per contratti le cui caratteristiche richiedono l'impiego delle riserve in specifiche attività	10	11	12 ....
Quote cedute all'INA	13	14	15 ....
TOTALE RISERVE NETTE (b)	16	17	18 ....
		(A)	(B)
RISERVE TECNICHE NETTE = (a)-(b)	19	20	21 ....
di cui: Riserve tecniche relative a contratti in val. estera	22	23	24 ....

DISPONIBILITA' E ATTIVITA' A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DEL PORTAFOGLIO DIRETTO ITALIANO
AL NETTO DELLE QUOTE CEDUTE ALL'INA
(importi in lire)

DISPONIBILITA' ED ATTIVITA' EX ART. 32 LEGGE 22/10/1986 N. 742	Rif. Voce	Importi al netto dei debiti contratti per acquisire le attività		Perc. col. 6 su A)	Incremento es. 19 su esercizio 19	Perc. col. 8 su B)
		Alla chiusura dell'es. 19 (5)	Alla chiusura dell'es. 19 (6)	(7)	(8)	(9)
Depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.	a	25	26	27	28	29 ....
Titoli di stato, compresi i buoni ordinari e poliennali ed i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province		30	31	32	33	34
da riportare						

DISPONIBILITA' ED ATTIVITA' EX ART. 32 LEGGE 22/10/1986 N. 742	Rif. Voce	Importi al netto dei debiti contratti per acquisire le attività		Perc. col. 6 su A)	Incremento es. 19 su esercizio 19	Perc. col. 8 su B)
		Alla chiusura dell'es. 19 (5)	Alla chiusura dell'es. 19 (6)	(7)	(8)	(9)
riporto		....	....	......	....	......
valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potrà arrivare fino all' 80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooperative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni; mutui su proprie polizze di assicurazione sulla vita nel limite del corrispondente valore di riscatto.	g	....	....	......	....	......
Quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche; azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario, di società controllate dall'ISVEIMER, dall'IRFIS, dal CIS dall'IRI, dall'ENEL, dall'ENI, dall'EFIM, dall'IMI, dal C.C.OO.PP. dal Mediocredito centrale, nonchè di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa società non può comunque superare il tre per cento dell'ammontare delle riserve tecniche nè il cinque per cento del capitale della società emittente. Non è consenti-		60	61	62	63	64
da riportare						

DISPONIBILITA' ED ATTIVITA' EX ART. 32 LEGGE 22/10/1986 N. 742	Rif. Voce	Importi al netto dei debiti contratti per acquisire le attività		Perc. col. 6 su A)	Incremento es. 19 su esercizio 19	Perc. col. 8 su B)
		Alla chiusura dell'es. 19 (5)	Alla chiusura dell'es. 19 (6)	(7)	(8)	(9)
riporto		....	....	......	....	......
ta la copertura delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle società controllate di cui al n. 3) del primo comma dell'art. 2359 del cod. civ.	h	....	....	......	....	......
Obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP., del Mediocredito centrale e di società da questi controllate, nonchè di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa società non può comunque superare il 3% dell'ammontare delle riserve tecniche.	i1	65	66	67	68	69
Obbligazioni convertibili.	i2	70	71	72	73	74
Azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti.	l	75	76	77	78	79
Azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività		80	81	82	83	84
da riportare						

DISPONIBILITA' ED ATTIVITA' EX ART. 32 LEGGE 22/10/1986 N. 742	Rif. Voce	Importi al netto dei debiti contratti per acquisire le attività - Alla chiusura dell'es. 19 (5)	Alla chiusura dell'es. 19 (6)	Perc. col. 6 su A) (7)	Incremento es. 19 su esercizio 19 (8)	Perc. col. 8 su B) (9)
riporto		....	....	......	....	......
agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti.	m	....	....	......	....	......
Azioni emesse da società aventi sede legale nella Comunità Economica Europea e quotate da almeno tre anni nella borsa valori del paese della sede legale nei limiti di cui alla lettera h).	n	85	86	87	88	89
Quote di fondi di investimento obbligazionari puri.	o1	90	91	92	93	94
Quote di altri fondi di investimento.	o2	95	96	97	98	99
Accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio(capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi.	p	100	101	102	103	104
Provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni.	q	105	106	107	108	109
Previa autorizzazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, da rilasciarsi,su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidità, della sicurezza e della redditività dell'investimento, disponibilità diverse da quelle indicate alle lettere precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti.	r	110	111	112	113	114
TOTALE DISPONIBILITA' AMMESSE A COPERTURA DELLE RIS. TECNICHE		115	116	117	118	119
da riportare						

DISPONIBILITA' ED ATTIVITA' EX ART. 32 LEGGE 22/10/1986 N. 742	Rif. Voce	Importi al netto dei debiti contratti per acquisire le attività		Perc. col. 6 su A)	Incremento es. 19 su esercizio 19	Perc. col. 8 su B)
		Alla chiusura dell'es. 19 (5)	Alla chiusura dell'es. 19 (6)	(7)	(8)	(9)
riporto		....	....	......	....	......
Crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare, debitamente documentati.	2 a)	120	121	122	123	124
Crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi,	2 b)	125	126	127	128	129
nonchè crediti per quote di premi in corso di riscossione emessi e non stornati negli ultimi due mesi dell'esercizio, ridotti tenendo conto del rapporto fra l'ammontare dei premi emessi e quello dei premi dell'esercizio.	2 c)	130	131	132	133	134
TOTALE ATTIVITA' AMMESSE A COPERTURA DELLE RIS. TECNICHE		135	136	137	138	139
TOTALE DISPONIBILITA' E ATTIVITA' AMMESSE A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE		140	141	142	143	144
Altre attività :						
....		....	....	......	....	......
....		....	....	......	....	......
....		....	....	......	....	......
....		....	....	......	....	......
TOTALE ALTRE ATTIVITA'		145	146	147	148	149
Attività specifiche a copertura delle riserve tecniche le cui caratteristiche lo richiedano :						
....		....	....	......	....	......
....		....	....	......	....	......
....		....	....	......	....	......
....		....	....	......	....	......
TOTALE ATTIVITA' SPECIFICHE		150	151	152	153	154
TOTALE GENERALE		155	156	157	158	159

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 marzo 1989.

Istituzione di un nuovo settore nell'ambito del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878, che stabilisce una nuova disciplina del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici istituito dall'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, definendo i compiti del nucleo stesso, la sua posizione alle dirette dipendenze del segretario generale della programmazione economica, la sua composizione, la procedura per la nomina e la determinazione del trattamento economico dei suoi membri e degli addetti alla sua segreteria come assistenti, lo stato giuridico dei suoi componenti e gli adempimenti attraverso i quali viene informato il Parlamento sulla sua attività e il suo funzionamento;

Visto in particolare l'art. 7 della citata legge n. 878 del 1986, che demanda al Ministro del bilancio e della programmazione economica il compito di definire con proprio decreto, su proposta del segretario generale della programmazione economica, sentito il CIPE, l'organizzazione e le procedure e di impartire le direttive per il funzionamento del nucleo, con particolare riferimento ai rapporti con le altre amministrazioni, nel rispetto del principio dell'autonomia tecnica del nucleo e della responsabilità collegiale dei suoi membri nell'esercizio delle funzioni ad essi affidate;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1987 con il quale sono state stabilite l'organizzazione e le procedure relative al nucleo;

Vista la proposta formulata al riguardo dal segretario generale della programmazione economica, con nota n. 2/992 del 24 marzo 1989;

Considerata l'esigenza di integrare l'organizzazione interna del nucleo per consentire al nucleo stesso di rispondere nel modo più efficiente ai compiti affidatigli;

Preso atto del parere favorevole espresso dal CIPE nella seduta del 30 marzo 1989;

Decreta:

In aggiunta a quelli esistenti nell'ambito del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è istituito il settore seguente:

«attività tecnico-giuridiche e controlli di legittimità».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Ministro: FANFANI

89A2251

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 aprile 1989.

Finanziamento, per il secondo trimestre 1989, delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto che il CIPE con delibera del 30 marzo 1989 ha determinato, provvisoriamente, in L. 57.520.000.000.000 la quota annua 1989 da assegnare a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 14.380.000.000.000;

Visto che il CIPE con la stessa delibera del 30 marzo 1989, ha determinato in L. 105.000.000.000 la quota annua 1989 da assegnare a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 26.250.000.000;

Visto il proprio decreto n. 118556 del 6 aprile 1989, registrato alla Corte dei conti, con cui è stato erogato per le necessità finanziarie del primo trimestre 1989 l'importo di L. 14.380.000.000.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nonché quello di L. 26.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/78, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del quarto trimestre 1988 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visti l'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 e l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111,

Ritenuto necessario provvedere, per intanto, all'assegnazione ed all'erogazione, a titolo di acconto del secondo trimestre 1989, della somma complessiva di L. 14.380.000.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di L. 26.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, che presenta le necessarie disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata, a titolo d'acconto, per il secondo trimestre 1989, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di L. 14.380.000.000.000 ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	1.117.782.500.000
Regione Valle d'Aosta	»	27.881.000.000
Regione Lombardia	»	2.230.174.250.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	109.930.750.000
Provincia autonoma di Trento	»	119.367.000.000
Regione Veneto	»	1.108.449.250.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	349.131.750.000
Regione Liguria	»	502.001.250.000
Regione Emilia-Romagna	»	1.090.376.250.000
Regione Toscana	»	946.616.500.000
Regione Umbria	»	216.142.000.000
Regione Marche	»	366.454.250.000
Regione Lazio	»	1.385.958.000.000
Regione Abruzzo	»	310.219.500.000
Regione Molise	»	84.135.500.000
Regione Campania	L.	1.307.274.000.000
Regione Puglia	»	926.685.000.000
Regione Basilicata	»	136.082.500.000
Regione Calabria	»	472.220.250.000
Regione Sicilia	»	1.190.214.000.000
Regione Sardegna	»	382.904.500.000
Totale	L.	14.380.000.000.000

È assegnato, inoltre, a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 26.250.000.000 per le necessità finanziarie del secondo trimestre 1989.

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1989, per l'importo complessivo di L. 14.406.250.000.000, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento complessivo di L. 14.380.000.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati dal precedente art. 1.

È autorizzato, inoltre, il versamento di lire 26.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 1.

L'onere complessivo di L. 14.406.250.000.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1989
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 24

89A2212

DECRETO 18 maggio 1989.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1983 (settennali), 1° giugno 1984 (settennali), 1° dicembre 1984 (settennali), 18 dicembre 1985 (quinquennali), 1° dicembre 1987 (quinquennali) e 1° giugno 1988 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1989 e scadenza nel mese di dicembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 716152/66-AU-54 del 16 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 23 novembre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1983, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

n. 210045/66-AU-66 del 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1984, sottoscritti per l'importo di lire 6.500 miliardi;

n. 215061/66-AU-75 del 17 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 5 dicembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1984, sottoscritti per l'importo di lire 6.500 miliardi;

n. 321077/66-AU-98 del 7 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 dicembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 429875/66-AU-148 del 27 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° dicembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

n. 252278/66-AU-161 del 26 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° giugno 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.400 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1989 e scadenza nel mese di dicembre 1989;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di giugno 1989, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 716152 del 16 novembre 1983, n. 210045 del 21 maggio 1984, n. 215061 del 17 novembre 1984, n. 321077 del 7 dicembre 1985, n. 429875 del 27 novembre 1987 e n. 252278 del 26 maggio 1988, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispoonder-si sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di dicembre 1989, è determinato nella misura:

del 6,40% per i CCT settennali 1° dicembre 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 12;

del 6,15% per i CCT settennali 1° giugno 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 11;

del 5,90% per i CCT settennali 1° dicembre 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 10;

del 5,65% per i CCT quinquennali 18 dicembre 1985, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 8;

del 6,50% per i CCT quinquennali 1° dicembre 1987, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 4;

del 6,70% per i CCT quinquennali 1° giugno 1988, emessi per lire 1.400 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.186.800.000.000, così ripartite:

L. 160.000.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1983;

L. 399.750.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1984;

L. 383.500.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1984;

L. 84.750.000.000 per i CCT quinquennali 18 dicembre 1985;

L. 65.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° dicembre 1987;

L. 93.800.000.000 per i CCT quinquennali 1° giugno 1988,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

89A2226

DECRETO 18 maggio 1989.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1985 (decennali), 1° giugno 1986 (decennali), 18 giugno 1986 (settennali), 1° giugno 1987 (decennali) e 22 giugno 1987 (quadriennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1989 e scadenza nel mese di giugno 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 313993/66-AU-84 del 14 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1985, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 623322/66-AU-112 del 26 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1986, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

n. 623531/66-AU-113 dell'11 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 18 giugno 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 990.855.000.000;

n. 427102/66-AU-136 del 25 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.430 miliardi;

n. 427318/66-AU-137 del 6 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 1987, recante un'emissione di CTS quadriennali con godimento 22 giugno 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 14 maggio 1985, del 26 maggio 1986, del 25 maggio 1987 e del 6 giugno 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto dell'11 giugno 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1989 e scadenza nel mese di giugno 1990;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di giugno 1989, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 313993 del 14 maggio 1985, n. 623322 del 26 maggio 1986, n. 427102 del 25 maggio 1987 e n. 427318 del 6 giugno 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 623531 dell'11 giugno 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di giugno 1990, è determinato nella misura:

dell'11,50% per i CCT decennali 1° giugno 1985, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 5;

dell'11,75% per i CCT decennali 1° giugno 1986, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 4;

dell'11,50% per i CCT settennali 18 giugno 1986, circolanti per L. 990.855.000.000, cedola n. 4;

del 12,65% per i CCT decennali 1° giugno 1987, emessi per lire 1.430 miliardi, cedola n. 3;

del 5,95% per i CTS quadriennali 22 giugno 1987, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.223.093.862.000, così ripartite:

L. 575.000.000.000 per i CCT decennali 1° giugno 1985;
L. 293.750.000.000 per i CCT decennali 1° giugno 1986;
L. 113.948.325.000 per i CCT settennali 18 giugno 1986;
L. 180.896.787.000 per i CCT decennali 1° giugno 1987;
L. 59.498.750.000 per i CTS quadriennali 22 giugno 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

89A2227

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 maggio 1989.

Programma per la realizzazione straordinaria di urbanizzazioni secondarie al servizio del nuovo insediamento di Monterusceilo. Trasformazione di una scuola elementare per complessive venti aule in istituto alberghiero. (Ordinanza n. 1712/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della protezione civile;

Visto l'ordine di servizio n. 1 del Ministro per il coordinamento della protezione civile che individua le competenze del servizio per le opere pubbliche di emergenza;

Visto l'ordine di servizio n. 1-*bis* del 4 ottobre 1984 che attribuisce al capo servizio per le opere pubbliche il potere di approvare tutti i progetti relativi ai lavori eseguiti con contributo del Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 54/FPC del 7 novembre 1983, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 1 del 2 gennaio 1984, che dispone la realizzazione di circa quattrocento alloggi nel comune di Pozzuoli, località Monteruscello;

Vista l'ordinanza n. 694/FPC/ZA del 26 febbraio 1986, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 17 del 17 marzo 1986, con cui è stata disposta la costruzione di una scuola elementare di venti aule;

Vista la richiesta del comune di Pozzuoli di adeguare le strutture della predetta scuola per ospitare l'istituto alberghiero «G. Cavalcanti» alloggiato sul posto in strutture provvisorie mobili allestite dal Dipartimento per la protezione civile;

Vista la relazione tecnica n. 1710 del 18 aprile 1989 del servizio opere pubbliche che esprime il parere favorevole sulla fattibilità del predetto adeguamento con fondi a disposizione, valutando l'importo in L. 1.500.000.000;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata la trasformazione della scuola elementare di venti aule già disposta con ordinanza n. 694/FPC/ZA in istituto alberghiero di trenta aule con annessi laboratori.

Art. 2.

Alla maggiore spesa occorrente per il completamento dei lavori, valutata in L. 1.500.000.000, si farà fronte in parte con l'importo ancora disponibile di cui all'ordinanza n. 694/FPC/ZA ed in parte facendo ricorso alle somme di cui all'ordinanza n. 1313/FPC del 23 dicembre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1988.

Art. 3.

All'esecuzione della presente ordinanza ivi comprese la riprogettazione delle opere, l'attività di affidamento e stipula dei contratti, la nomina della direzione lavori e dei collaudatori è delegato il capo del servizio opere pubbliche del Dipartimento della protezione civile dott. ing. Giuseppe d'Amore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2214

ORDINANZA 12 maggio 1989.

Interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Aulla in provincia di Massa Carrara. (Ordinanza n. 1713/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la nota n. 117/GAB del 28 maggio 1987 della prefettura di Massa Carrara con la quale viene segnalata una situazione di dissesto del suolo tale da creare le condizioni di pericolosità per l'abitato e la viabilità nella località Olivola nel comune di Aulla;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 18 luglio 1988 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità e nel quale risulta, dalla scheda di rilevamento, la richiesta di un finanziamento di L. 1.500.000.000 per le opere di consolidamento del suolo a difesa dell'abitato di Olivola;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata comunque la necessità di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Aulla di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione il comune di Aulla può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di quindici ditte fatta salva ogni più celere procedura di legge.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2215

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO 16 maggio 1989.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, concernente modificazioni ed integrazioni al regolamento sopra citato;

Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8, che all'art. 2 ha elevato a quattro anni la durata in carica dei rappresentanti del personale facenti parte dei consigli di amministrazione;

Visto l'art. 38 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

Sentito il consiglio di amministrazione per il personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nella seduta del 6 febbraio 1989;

Vista la nota in data 17 aprile 1989, n. 32298/8.775.12.3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica che concorda sulle date della consultazione;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo ed ausiliario.

Le elezioni avranno luogo il 15 ottobre 1989 e proseguiranno fino alle ore 14 del giorno successivo.

Art. 2.

Sono stabilite le seguenti circoscrizioni elettorali:

Roma:

Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali del Lazio, della Liguria, della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, della Toscana, dell'Emilia-Romagna, dell'Umbria, dell'Abruzzo, delle Marche.

Napoli:

tribunali amministrativi regionali della Campania, della Basilicata, del Molise, della Puglia, della Calabria.

Palermo:

consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, tribunali amministrativi regionali della Sicilia e della Sardegna.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale che ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato è costituita come segue:

Presidente:

Bozzi avv. Giuseppe, consigliere di Stato.

Componenti:

Cuomo Salvatore, dirigente superiore;
Mizzelli Gianfranco, direttore di segreteria;
Russo Roberto, segretario;
Federici Ernesto, segretario;
Musici Alessandra, coadiutore dattilografo;
Nobile Giampaolo, commesso.

La prima convocazione della commissione elettorale centrale è fissata per il giorno 30 giugno 1989, alle ore 9,30.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Roma presso il Consiglio di Stato è costituita come segue:

Presidente:

Cantarelli dott. Alberto, dirigente superiore.

Componenti:

Bavicchi Margherita, dirigente superiore;
Mazzoni Gabriella, vice direttore di segreteria;
Cardellini Anna Maria, segretario;
Peruzzi Rodolfo, segretario;
Scardocci Paola, coadiutore dattilografo;
Mucciola Silvio, commesso.

Art. 5.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Napoli presso il tribunale amministrativo regionale è costituita come segue:

Presidente:

Lucariello Vincenzo, dirigente superiore.

Componenti:

Montanaro Vincenzo, vice direttore di segreteria;
Saetta Luigi, segretario principale;
Lanza Raffaele. segretario principale;

Della Monica Vincenzo, segretario principale;
Cajora Massimo, coadiutore dattilografo;
Calabrese Maria, coadiutare dattilografo.

Art. 6.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Palermo presso il tribunale amministrativo regionale è costituita come segue:

Presidente:

Conti dott. Giuseppe Benito, primo dirigente.

Componenti:

Longo Angela, direttore capo aggiunto di segreteria;
Vaccarella Salvatore, direttore capo aggiunto di segreteria;
Caruso Vincenzo, segretario capo;
Finocchio Rosario, segretario principale;
Argiolas Luigi, coadiutore principale;
Ferretti Mario, coadiutore principale.

Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 3592 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 16 maggio 1989

Il Presidente: CRISCI

89A2236

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, recante: «Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego»

Il decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, recante: «Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 24 marzo 1989.

89A2270

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e premi comunitari del tabacco greggio dei raccolti 1985, 1986, 1987, 1988

I prezzi di intervento derivato espressi in L./q.le, per il tabacco in colli dei raccolti 1985, 1986, 1987, 1988, tenuto conto del Reg. CEE n. 1129 del 27 aprile 1989, sono modificati come segue a decorrere dal 1° maggio 1989:

Varietà	Categ.	1985	1986	1987	1988
Bright	A	785.850	785.850	805.116	805.116
	B	510.802	510.802	523.325	523.325
	C	392.925	392.925	402.558	402.558
Burley I	A	611.949	602.485	602.485	602.485
	B	397.767	391.615	391.615	391.615
	C	293.736	289.193	289.193	289.193
Maryland	A	678.366	678.366	678.366	678.366
	B	440.938	440.938	440.938	440.938
	C	325.616	325.616	325.616	325.616
Kentucky e suoi ibridi, Moro di Cori e Salento	A	873.997	873.997	888.060	888.060
	B	556.686	556.686	565.643	565.643
	C	334.012	334.012	339.386	339.386
Havanna F. II-C Nostrano, Resistente, Goiano	A	784.919	746.603	710.682	665.735
	B	720.109	684.957	652.002	610.766
	C	417.663	397.275	378.161	354.244
Beneventano, Brasile Selvaggio	A	505.324	482.826	461.627	435.236
	B	394.784	377.208	360.646	340.028
	C	280.297	267.818	256.059	241.420
Xanty	A	953.931	926.289	926.289	886.297
	B	822.354	798.525	798.525	764.049
	C	608.542	590.908	590.908	565.396
Perustitza	A	782.892	758.208	758.208	723.024
	B	718.250	695.604	695.604	663.325
	C	524.322	507.791	507.791	484.227
Samsum	A	787.314	762.629	762.629	727.445
	B	722.306	699.660	699.660	667.381
	C	527.283	510.752	510.752	487.188
Erzegovina	A	706.077	683.788	683.788	652.103
	B	647.777	627.328	627.328	598.260
	C	459.922	445.403	445.403	424.765
Round Tip, Scafati, Sumatra I	A	3.068.563	2.976.273	2.976.273	3.020.456
	B	3.568.097	3.460.782	3.460.782	3.512.158
	C	1.284.515	1.245.882	1.245.882	1.264.377
Badischer G. Mer:					
prime foglie	I	718.672	695.097	706.352	706.352
	II	582.923	563.801	572.930	572.930
	III	463.144	447.951	455.205	455.205
foglie basse	I	870.392	841.840	855.471	855.471
	II	702.702	679.650	690.656	690.656
	III	566.953	548.354	557.234	557.234
foglie mediane	I	798.525	772.330	784.836	784.836
	II	654.790	633.311	643.566	643.566
	III	558.967	540.631	549.385	549.385
foglie apicali	I	535.012	517.461	525.840	525.840
Badischer Burley:					
prime foglie	I	1.063.098	1.045.373	1.045.373	1.045.373
	II	829.962	816.125	816.125	816.125
	III	522.224	513.517	513.517	513.517
foglie basse	I	1.137.701	1.118.733	1.118.733	1.118.733
	II	913.891	898.654	898.654	898.654
	III	708.732	696.915	696.915	696.915
foglie mediane	I	932.542	916.994	916.994	916.994
	II	718.057	706.085	706.085	706.085
	III	550.200	541.026	541.026	541.026
foglie apicali	I	466.271	458.497	458.497	458.497

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento CEE n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia dei raccolti 1985, 1986, 1987, 1988, sono modificati come segue a decorrere dal 1° maggio 1989:

Varietà	Importo del premio (Lit. a q.le) 1985	1986	1987	1988
Bright	388.362	388.362	407.797	415.909
Burley I	273.949	268.541	276.653	279.357
Maryland	304.538	304.538	313.664	316.875
Kentucky e suoi ibridi, Moro di Cori, Salento	292.370	292.370	298.285	298.285
Havanna F II-C, Nostrano, Resistente, Goiano	388.531	365.209	350.675	322.621
Beneventano, Brasile Selvaggio.	219.362	206.180	197.899	182.013
Xanty	449.202	431.288	431.288	405.431
Perustitza	427.570	410.501	410.501	385.827
Samsum	416.247	399.516	399.516	375.518
Erzegovina.	385.151	369.772	369.772	347.633
Round Tip, Sumatra I, Scafati	1.658.397	1.591.980	1.591.980	1.623.752
Badischer G. Mer	437.203	419.796	428.246	428.426
Paraguay	405.938	389.714	397.488	397.488
Badischer Burley	490.945	481.143	495.508	500.409

89A2242

MINISTERO DEL TESORO

Rivalutazione annuale del capitale dei certificati del Tesoro reali

Con decreto ministeriale del 20 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 3 agosto 1983, è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro rivalutabili annualmente nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori.

A termine dell'art. 5 del suddetto decreto, la rivalutazione avviene all'inizio di ogni anno di durata dei titoli successivo al primo, sulla base del deflàttore implicito, comunicato dall'ISTAT l'anno stesso, concernente l'incremento registrato nell'anno solare precedente.

In relazione a quanto sopra, e sulla base di quanto comunicato dall'ISTAT, si rende noto che la variazione percentuale del predetto indice, verificatasi nel 1988 rispetto all'anno precedente, è del 4,90%.

89A2241

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 1989

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 4 maggio 1989 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 maggio 1989, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantatre giorni con scadenza il 16 agosto 1989 è di L. 97,10, quello dei buoni a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 novembre 1989 è di L. 94,27 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 maggio 1990 e di L. 88,85, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

89A2271

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'«Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° gennaio al 31 marzo 1989», predisposto dal Ministero della sanità. (Elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1989).

Nell'elenco citato in epigrafe, alla pag. 46 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della ditta Maggioni - Winthrop S.p.a. e Valda laboratori farmaceutici S.p.a., con sede dell'officina in Caleppio di Settala (Milano), via E. Fermi n. 3, nella colonna relativa alle note, dove è scritto: «*Officina* farmaceutica comune», si legga: «*Attivazione officina* farmaceutica comune».

In corrispondenza della ditta Farmaceutici Gellini S.p.a., riportata alla stessa pagina, nella colonna relativa agli estremi provvedimento, dove è scritto: «D.M. 7-3-1989, n. *7066*», si legga: «D.M. 7-3-1989, n. *7266*».

89A2257

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO,
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*

(c. m. 411100891190) L. 1.000